Numero registro generale 21725/2024
Numero sezionale 1858/2026
Numero di raccolta generale 25872/2026
Data pubblicazione 28/09/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Mauro Mocci	Presidente
Tiziana Maccarrone	Consigliere
Davide De Giorgio	Consigliere
Chiara Besso Marcheis	Consigliere
Raffaella Maria Gigantesco	Consigliere Rel.

Oggetto:
APPALTO PRIVATO
Ud.16/09/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21725/2024 R.G. proposto da:

Abbasciano Danilo, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio Ducci unitamente all'avvocato Franco Borselli

-ricorrente-

contro

Diro Case S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Maisani

-ricorrente incidentale-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4621/2024 depositata il 27/06/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2026 dal Consigliere Raffaella Maria Gigantesco.

FATTI DI CAUSA

1. DIRO CASE S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 22406/2018,

Firmato Da: MAURO MOCCI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 991df6f5f05d123

emesso dal Tribunale di Roma su ricorso di Danilo Abbasciano, chiedendo accertarsi l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa monitoria avente a oggetto quanto versato per la realizzazione di una casa familiare in Velletri, con conseguente revoca del decreto opposto e condanna dell'opposto al pagamento delle spese. Si costituiva Danilo Abbasciano, eccependo l'improcedibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo della causa - avvenuta telematicamente l'11.12.2018, a fronte del perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo risalente al 29.11.2018 - in violazione del termine di cui all'art. 165 c.p.c. Con sentenza n. 22576/2019, il Tribunale di Roma accoglieva l'eccezione, dichiarando improcedibile l'opposizione, con condanna della società opponente al pagamento della metà delle spese di lite e compensazione della restante metà.

2. DIRO CASE S.r.l. proponeva appello avverso la decisione di primo grado, deducendo: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 149 c.p.c., ultimo comma, e dell'art. 4, comma 3, della l. n. 890 del 1982, in relazione all'art. 132, n. 4, c.p.c., nonché carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riguardo alla decorrenza del termine di costituzione dell'opponente; b) erronea valutazione dell'orientamento della Corte costituzionale e di questa Corte in tema di perfezionamento della notificazione e decorrenza del termine per l'iscrizione a ruolo. Si costituiva Danilo Abbasciano, concludendo per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-*bis* c.p.c. o, in via gradata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; in ulteriore subordine, per l'inammissibilità del gravame in quanto limitato a vizi di rito e, comunque, per il rigetto dell'impugnazione. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 4621/2024, dichiarava l'opposizione al decreto ingiuntivo procedibile, ma l'appello inammissibile per violazione dell'art. 346 c.p.c., condannando Abbasciano alla restituzione, in favore di

Firmato Da: MAURO MOCCI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 991df6f5f05d123

DIRO CASE S.r.l., di quanto pagato in esecuzione dei precedenti provvedimenti giurisdizionali, con interessi nella misura legale.

3. Danilo Abbasciano ricorre per cassazione affidandosi a tre motivi. DIRO CASE S.r.l. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato memoria nei termini di cui all'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità parziale della sentenza impugnata per assenza di motivazione relativamente al capo con cui è stato condannato alla restituzione delle somme ricevute, denunciando la violazione degli artt. 161, comma 1, e 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

2. Con la seconda censura il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., motivo formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 165 e 149 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, c.p.c.

4. Con l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato all'accoglimento del ricorso principale, DIRO CASE S.r.l. censura la statuizione di inammissibilità dell'appello, assumendo che, una volta riformata la pronuncia di improcedibilità dell'opposizione, la Corte territoriale avrebbe dovuto decidere nel merito della domanda di opposizione a decreto ingiuntivo, senza pretendere una formale riproposizione dei motivi di merito già dedotti in primo grado.

5. Ritiene la Corte che debba essere esaminato con priorità l'unico motivo del ricorso incidentale, ancorché formalmente qualificato dalla parte come condizionato.

Firmato Da: MAURO MOCCI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 991df6f5f05d123

La qualificazione dell'impugnazione, infatti, non dipende dalla denominazione attribuitale dalla parte, ma dal suo contenuto sostanziale, dalla natura della questione devoluta e dal rapporto logico-giuridico che essa presenta rispetto alle censure formulate con il ricorso principale. La subordinazione espressamente apposta dalla parte non vincola, pertanto, la Corte quando il motivo incidentale investa una statuizione suscettibile di essere esaminata autonomamente e prospetti una questione che costituisce antecedente logico necessario della decisione sulle contrapposte impugnazioni.

Questa Corte ha affermato che il ricorso incidentale non condizionato, con il quale siano proposte questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito la cui decisione, secondo l'ordine logico-giuridico, debba precedere quella sul merito del ricorso principale, va esaminato con priorità rispetto a quest'ultimo, poiché l'interesse all'impugnazione sorge per il solo fatto che il ricorrente incidentale sia rimasto soccombente sulla questione decisa in senso a lui sfavorevole (Sez. 3, n. 24407/2021, n.m., pag.5; Sez. 1, n. 23271/2014). Va altresì considerato che il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel merito su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito ha, invece, natura condizionata e viene esaminato, ove la questione sia stata decisa, soltanto quando divenga attuale l'interesse per effetto della fondatezza del ricorso principale (Sez. 3, n. 25694/2024). Quest'ultima fattispecie non ricorre nel caso in esame, poiché la società è rimasta soccombente sull'autonoma statuizione di inammissibilità del proprio appello. Tanto giustifica l'esame nell'ordine logico delle questioni indicato dall'art. 276, secondo comma, cod. proc. civ. applicabile, ai sensi dell'art. 141 disp. att. cod. proc. civ., anche nel giudizio di cassazione.

DIRO CASE S.r.l., infatti, non ripropone una questione rimasta semplicemente assorbita per effetto di una decisione integralmente favorevole, ma censura un capo della sentenza che le è direttamente

Firmato Da: MAURO MOCCI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 991df6f5f05d123

sfavorevole, costituito dalla declaratoria di inammissibilità dell'appello per mancata riproposizione delle questioni di merito. La società ha, quindi, un interesse attuale alla rimozione di tale statuizione, la quale le impedisce di ottenere la decisione sul merito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, pur essendo stata riformata la pronuncia di improcedibilità resa dal Tribunale.

Il ricorso incidentale, sebbene denominato condizionato, deve pertanto essere qualificato come non condizionato ed esaminato per primo, poiché il suo accoglimento comporta la cassazione della sentenza impugnata e la rimessione al giudice del rinvio delle questioni di merito dell'opposizione, con conseguente assorbimento di tutti i motivi del ricorso principale.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale DIRO CASE S.r.l. censura la statuizione con la quale la Corte d'appello, dopo avere riformato la decisione di primo grado quanto alla ritenuta improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ha dichiarato inammissibile l'appello per mancata riproposizione delle questioni di merito. La ricorrente incidentale sostiene che, una volta rimossa la pronuncia in rito, la Corte territoriale avrebbe dovuto decidere direttamente il merito dell'opposizione, senza esigere la formulazione di specifici motivi di gravame su questioni che il Tribunale non aveva esaminato.

Il motivo è fondato.

Quando la sentenza di primo grado abbia definito il giudizio con una pronuncia in rito, dichiarando improcedibile o inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, l'impugnazione proposta avverso tale statuizione manifesta la volontà dell'appellante di ottenere la prosecuzione del giudizio e la decisione anche sul merito della domanda, che non ha formato oggetto della pronuncia impugnata. La parte non è, quindi, tenuta a formulare specifici motivi di appello contro statuizioni di merito inesistenti, né a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. domande ed

Firmato Da: MAURO MOCCI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 991df6f5f05d123

eccezioni sulle quali il primo giudice non si sia pronunciato per avere definito il giudizio esclusivamente in rito.

Ne consegue che il giudice d'appello, ove ritenga erronea la pronuncia in rito, deve decidere direttamente il merito delle questioni ritualmente introdotte nel giudizio di primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice. Le Sezioni Unite hanno, in particolare, affermato che, qualora la sentenza impugnata abbia dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione a decreto ingiuntivo, i motivi di appello non possono investire anche il merito della domanda, sul quale il primo giudice non ha pronunciato, e che l'impugnazione della statuizione pregiudiziale devolve al giudice d'appello anche le domande e le questioni di merito ritualmente proposte in primo grado (Sez. U, n. 927/2022; Sez. 2, n. 28078/2024).

La Corte d'appello, pertanto, una volta esclusa la tardività della costituzione dell'opponente e riformata la declaratoria di improcedibilità dell'opposizione, non poteva dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 346 c.p.c., ma avrebbe dovuto esaminare il merito dell'opposizione a decreto ingiuntivo sulla base delle domande, delle eccezioni e delle difese ritualmente introdotte dalle parti.

6. L'accoglimento del ricorso incidentale determina la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché proceda all'esame del merito dell'opposizione a decreto ingiuntivo e provveda anche sulle conseguenti domande restitutorie e alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Le censure del ricorrente principale investono, infatti, la statuizione restitutoria, la denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c. e la questione relativa alla decorrenza del termine di costituzione dell'opponente. La cassazione della sentenza per effetto dell'accoglimento del ricorso incidentale comporta la rinnovazione del giudizio di merito dinanzi alla

Firmato Da: MAURO MOCCI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 991df6f5f05d123

Corte territoriale, la quale dovrà dunque pronunciarsi sull'opposizione a decreto ingiuntivo e sulle domande consequenziali, restando pertanto assorbita ogni ulteriore questione devoluta con il ricorso principale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale, qualificato come non condizionato, e dichiara assorbito il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile del 16 settembre 2026.

Il Presidente

Mauro Mocci

Firmato Da: MAURO MOCCI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 991df6f5f05d123